

NOVITA' - IN PILLOLE - PENSIONE

AGGIORNAMENTO DOPO

**MAXIEMENDAMENTO APPROVATO DAL SENATO
NELLA SEDUTA DEL 14/07/2011**

CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO-LEGGE N.98/2011

FINESTRE DI USCITA ANNO PER ANNO

Il personale del comparto scuola potrà UTILIZZARE LA FINESTRA UNICA DEL 1° SETTEMBRE DI OGNI ANNO A CONDIZIONE CHE MATURI I REQUISITI ENTRO IL 31 DICEMBRE DELLO STESSO ANNO SOLARE. E IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE DECORRE DAL 1° SETTEMBRE DELLO STESSO ANNO, SENZA ASPETTARE, COME GLI ALTRI STATALI (Ministeriali, comparto Sanità, Enti Locali)

UN RITARDO DI PAGAMENTO DI 12 MESI *DUE CASI A CONFRONTO*

UN DIPENDENTE DELLA SCUOLA MATURA IL DIRITTO ALLA PENSIONE IL 18/12/2012

ULTIMO GIORNO SERVIZIO	31/08/2012
PAGAMENTO PENSIONE DAL	01/09/2012

UN DIPENDENTE MINISTERIALE MATURA IL DIRITTO ALLA PENSIONE IL 18/12/2012


per non restare senza stipendio e senza pensione il suo ultimo giorno di servizio sarà:

31/12/2013

PAGAMENTO PENSIONE DAL 01/01/2014

SI RIPORTANO I "IN ESTRATTO" LE MODIFICHE SULLE PENSIONI:

Al termine di questa scheda è indicato il link per il collegamento al testo completo.



Legislatura 16^o - Disegno di legge N. 2814

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98

All'articolo 18:

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis, la parola: **“2015”** è sostituita dalla seguente: **“2013”** e sono soppresse le parole: “, salvo quanto indicato al comma 12-ter,“;

22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, ***fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.***“

MODIFICA ETA' PER PENSIONE VECCHIAIA DONNE DAL 01/01/2012

LE DIPENDENTI SCUOLA NATE **DALL'ANNO 1951** IN POI, **DAL 01/01/2012**
DEVONO POSSEDERE UNA ETA' ANAGRAFICA DI **65 ANNI** AL 31 DICEMBRE
DELL'ANNO DI PENSIONAMENTO PER ACCEDERE ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA

SALVE LE NATE NEL 1950 e ANNI PRECEDENTI

**DEVONO CHIEDERE ALL'INPDAP DI VERONA
LA CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO**

***come disposto dall'art.12-comma 12-sexies-
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78
convertito in legge dalla legge 30/07/2010,n.122***

PENALIZZATE LE NATE NEL 1951 E ANNI SUCCESSIVI

DAL 01/01/2013 DAL 01/01/2016 E DAL 01/01/2019

DAL 01/01/2013,DAL 01/01/2016 E POI OGNI TRIENNIO I REQUISITI DI ETA' ANAGRAFICA SARANNO ADEGUATI AGLI INCREMENTI DELLA "SPERANZA DI VITA" CALCOLATI DALL'ISTAT.

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE TABELLE SINOTTICHE:

PENSIONE DI VECCHIAIA FINO ANNO 2012

PENSIONE VECCHIAIA UOMINI		PENSIONE VECCHIAIA DONNE		
DAL	ANNI	ART.22-TER		
2008	65	D.L. 1/7/78 N.78		
2009	65	DAL	ANNI	La donna che matura 61 anni di età entro il 31/12/2011 può accedere alla pensione di vecchiaia anche negli anni successivi senza aspettare il compimento del 65° anno di età.SI DEVE CHIEDERE ALL'INPDAP DI VERONA LA CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO
2010	65	2010	61	
2011	65	2011	61	
2012	65	2012	65	

REQUISITO CONTRIBUTIVO

AL 31/12/dell'anno in questione Minimo 20 anni

(AA19 MM11 GG16) di servizio utile

Oppure AL 31/12 dell'anno in questione minimo 15 anni (AA14 MM11 GG16)di servizio effettivo,se al 31.12.92 si vanti anche 1 giorno in conto TESORO o computata e/o ricongiunta

e/o riscattata in conto Tesoro ora INPDAP (risposte INPDAP quesiti n.9391 e n.10655)

art.2 -comma 3°-lett.c) del D.Lgs. 30/12/1992,n.50 3

PENSIONE DI VECCHIAIA DAL 01/01/2013 01/01/2016 01/01/2019

01/01/2013	65 e mesi 3	
01/01/2016	65 e mesi 7	valore stimato
01/01/2019	65 e mesi 11	valore stimato

DATA NASCITA	DIRITTO PENSIONE	
dal 01/01/1951 al 31/05/1951	01/09/2016	Al 31/12/2016 sono richiesti anni 65 e mesi 7 di età
dal 01/06/1951 al 31/12/1951	01/09/2017	
dal 01/01/1952 al 31/05/1952	01/09/2017	Al 31/12/2017 sono richiesti anni 65 e mesi 67di età
dal 01/06/1952 al 31/12/1952	01/09/2018	
dal 01/01/1953 al 31/05/1953	01/09/2018	Al 31/12/2018 sono richiesti anni 65 e mesi 7 di età
dal 01/06/1953 al 31/12/1953	01/09/2019	
dal 01/01/1954 al 31/01/1954	01/09/2019	Al 31/12/2019 da stime dovrebbero essere
dal 01/02/1954 al 31/12/1954	01/09/2020	richiesti anni 65 e mesi 11 di età

REQUISITO CONTRIBUTIVO

AL 31/12/dell'anno in questione Minimo 20 anni

(AA19 MM11 GG16) di servizio utile

Oppure AL 31/12 dell'anno in questione minimo 15 anni (AA14 MM11 GG16)di servizio effettivo,se al 31.12.92 si vanti anche 1 giorno in conto TESORO o computata e/o ricongiunta e/o riscattata in conto Tesoro ora INPDAP (risposte INPDAP quesiti n.9391 e n.10655)

art.2 –comma 3°-lett.c) del D.Lgs. 30/12/1992,n.50 3

PENSIONI DI ANZIANITA'

Anno	età minima	serv.utile minimo	quota	
2006	57	35		
2007	57	35		
2008	58	35		
2009	58	35		
2010	59	35	95	
2011	60	35	96	
2012	60	35	96	
2013	61 + 3 mesi	35	97+3mesi	
2014	61 + 3 mesi	35	97+3mesi	
2015	61 + 3 mesi	35	97+3mesi	
2016	61 + 7 mesi	35	97+7 mesi	valore stimato
2017	61 + 7 mesi	35	97+7 mesi	valore stimato
2018	61 + 7 mesi	35	97+7 mesi	valore stimato
2019	61 + 11 mesi	35	97+11 mesi	valore stimato

PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' I REQUISITI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI CESSAZIONE devono essere TUTTI RAGGIUNTI contemporaneamente SENZA ALCUN ARROTONDAMENTO
cioè alla verifica dei requisiti devono risultare 3 "SI"

PENSIONE PER RAGGIUNTO 40ennio SERVIZIO UTILE

Si ricorda che i dipendenti del comparto scuola possono accedere alla pensione **con 39 ANNI 11 MESI 16 GIORNI** AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI PENSIONAMENTO senza aspettare altri 12 mesi come gli altri dipendenti pubblici .

IL MAXIEMENDAMENTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 14/07/2011 AL SENATO precisa:

FERMO RESTANDO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUANTO STABILITO AL COMMA 9 DELL'ART.59 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997,N.449 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

QUINDI NESSUNA MODIFICA PER I 40 ANNI SERVIZIO UTILE RESTA VALIDO QUANTO SOPRA RIPORTATO.

OPZIONE PER LE DIPENDENTI FINO 31/12/2015

Ai sensi dell'art.1-comma 9° legge 23/8/2004 n.243

Le dipendenti possono accedere alla pensione con anni 57 e 35 anni di contributi a condizione che optino per la pensione calcolata **COMPLETAMENTE** con sistema **CONTRIBUTIVO** con perdita di circa il **30%** sul netto mensile rispetto all'importo con sistema di calcolo **retributivo**

Collegamenti ai documenti:

(cliccare su [http://](#)per aprire il link)

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

<http://www.gazzettaufficiale.it>

MAXIEMENDAMENTO SENATO

<http://www.senato.it>

A tutti l'augurio di Buone Vacanze



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

giovedì 14 luglio 2011

18.38.56